

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

XCV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		FIETTA, <i>Relatore</i> . . . . .	778
PRESIDENTE . . . . .	773	AMATUCCI . . . . .	779
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	779
RICCIO . . . . .	773	<b>Volazione segreta:</b>	
BREGANZE . . . . .	773	PRESIDENTE . . . . .	779
ARATA . . . . .	773		
PRESIDENTE . . . . .	774		
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>	
FABRIANI ed altri: Limite della efficacia delle scritture private non registrate nei termini di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470. ( <i>Modificata dal Senato</i> ). (889-B) . . . . .	774	BELLONI, <i>Segretario ff.</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
PRESIDENTE . . . . .	774, 776, 777, 778	( <i>È approvato</i> ).	
FABRIANI . . . . .	774, 776, 778	<b>Comunicazione del Presidente.</b>	
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	775, 777	PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta, a sua richiesta, l'onorevole Fabbriani, quale proponente della proposta di legge n. 889-B.	
CAPALOZZA . . . . .	776, 777	<b>Inversione dell'ordine del giorno.</b>	
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	776, 777	RICCIO. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno, in modo da discutere con precedenza la proposta di legge n. 889-B.	
RICCIO, <i>Relatore</i> . . . . .	776, 777	BREGANZE. Sono contrario all'inversione, dato il numero limitato di colleghi che in questo momento sono presenti e l'interesse che questa proposta di legge presenta.	
CASERTA . . . . .	776, 777	ARATA. Anche io sono contrario, dato lo scarso numero di colleghi presenti. Si tratta,	
AMATUCCI . . . . .	776		
MAXIA . . . . .	776		
ARATA . . . . .	777		
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tariffa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime. (2205) . . . . .	778		
PRESIDENTE . . . . .	778, 779		

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1952

infatti, di una proposta di legge molto delicata, che investe interessi di ordine privato e pubblico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Riccio per l'inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

**Discussione della proposta di legge Fabriani ed altri: Limiti della efficacia delle scritture private non registrate nei termini di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470. (Modificata dal Senato). (889-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Fabriani ed altri: «Limiti della efficacia delle scritture private non registrate nei termini di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470». La proposta di legge ritorna alla nostra Commissione modificata dal Senato.

Ha chiesto di parlare il primo firmatario della proposta di legge, onorevole Fabriani.

FABRIANI. Nell'ampia e dotta discussione svoltasi nella precedente seduta, in sede referente, da parecchi colleghi furono fatte, sulla mia proposta di legge, dichiarazioni di estrema importanza. Benché fosse quasi unanime il senso di insoddisfazione per il testo, quale risulta dopo l'approvazione da parte del Senato, a grande maggioranza fu deciso di approvarlo, per andare incontro finalmente all'attesa di tanta povera gente e a quella della suprema Corte che, a suo tempo, aveva invocato l'intervento del potere legislativo per riportare la normalità giuridica in un settore sconvolto dal regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015.

Mentre rivolgo un accorato invito ai colleghi perché vogliano sollecitamente approvare questa proposta di legge — solo una sollecita approvazione, seguita da una altrettanto sollecita pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, può salvare ancora molta gente da autentiche rapine — mi sembra opportuno riassumere qui le dichiarazioni, a cui dianzi ho accennato, con la sicurezza che esse, servendo ad una retta interpretazione della legge che stiamo per approvare, potranno vincere le giustificate perplessità d'indole giuridica e morale, già espresse dagli onorevoli colleghi di questa Commissione.

Il significato, dunque, degli articoli 1 e 3 della presente legge è quello che risulta da quanto segue:

*Art. 1.* — Il requisito di validità di una scrittura privata, che era nulla in forza del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, rimane fissato nella concorrenza di due elementi, i quali manifestamente si basano non già sulla ipotesi che il fatto in quanto tale sia avvenuto, bensì che vi sia stata una duplice manifestazione di volontà esecutiva dell'atto successivamente impugnato da una delle due parti in forza del citato decreto del 1941; i suddetti elementi sono: l'immissione in possesso, da un lato, e, dall'altro, l'esecuzione della controprestazione dovuta.

Il fatto che la legge si basi sul principio della libera e volontaria adesione delle due parti al patto inizialmente convenuto, conduce necessariamente a ritenere che per « controprestazione » debbasi intendere l'atto di volontà mediante il quale la parte interessata si è dimostrata ligia al principio contrattuale, e non può restringersi il concetto all'elemento — che sarebbe di puro fatto — della materiale, completa esecuzione. Pertanto, nell'ipotesi di un convenuto pagamento rateale, l'esecuzione della controprestazione non può non consistere nell'accertamento che la parte debitrice abbia soddisfatto il proprio obbligo fino a quando l'altra parte, avvalendosi della norma di cui al citato decreto del 1941, non si sia rifiutata di accettare il residuo pagamento.

Così pure per « controprestazione » devesi intendere l'aver comunque, in sede di manifestazione di volontà, adempiuto il proprio obbligo, anche se questo non consista in pagamento di prezzo e invece sia cessione o rinuncia all'uso di diritti reali o non reali.

*Art. 3.* — Non è possibile ritenere che il legislatore possa comunque modificare i principi generali del diritto e quelli particolari del Codice, senza dirlo espressamente; poiché il secondo comma potrebbe essere considerato come un vero e proprio incitamento alla malafede nei rapporti contrattuali — il che contrasterebbe nettamente con quanto stabilisce il Codice civile, che, in tema di rapporti convenzionali privatistici si basa sul principio della buona fede — resta inteso che tutti gli atti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere singolarmente valutati per accertare se siano stati compiuti allo scopo di sfuggire al principio finalistico della legge stessa, ovvero siano stati stipulati in buona fede.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1952

Pertanto, esprimo formale richiesta che queste dichiarazioni, le quali dovranno valere quale interpretazione autentica del pensiero del legislatore, siano confortate dall'approvazione dei colleghi al testo della proposta di legge.

GUERRIERI EMANUELE. Non so se le osservazioni che sto per fare si inseriscano opportunamente in una discussione di carattere generale, dato che i miei rilievi riguardano esclusivamente l'articolo 3.

Ho già manifestato nella seduta precedente le mie perplessità per il contenuto molto modesto della legge in rapporto all'impostazione che questa aveva già ricevuto da parte della Camera dei deputati. Ad ogni modo, mi arrenderei volentieri all'esortazione del collega Fabriani di non frapporre ulteriori indugi, affinché la legge, comunque, possa essere approvata rapidamente.

Non mi pare però che si possa convenire, con espressa o tacita adesione, sull'interpretazione che il collega Fabriani ha dato dell'articolo 3, interpretazione che egli ha creduto di giustificare, dicendo che la legge non può modificare il sistema giuridico vigente. A me sembra, invece, che l'articolo 3 sia stato inserito proprio per modificare la disciplina che bisognerebbe ritenere applicabile in base ai principi generali, e che l'interpretazione suggerita dall'onorevole Fabriani, non potrebbe essere in alcun modo seguita dal magistrato. Egli dice che quante volte si possa ritenere dimostrato che le parti abbiano agito con la finalità di frustrare la legge, di sfuggire cioè al suo principio finalistico, gli atti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge siano da considerarsi invalidi.

Questa interpretazione non potrebbe vincolare l'interprete. Perché, viceversa, stando ai principi codificati, l'acquirente il quale ha trascritto, vede preferito il proprio diritto in confronto del precedente acquirente, indipendentemente dalla sussistenza della sua buona fede.

Egli è protetto dalla legge, in quanto il legislatore non ammette altra forma di conoscenza fuori di quella legale, che scaturisce dalle risultanze dei registri immobiliari.

Allora, io dico, l'articolo 3 non è diretto a tutelare il terzo. Il terzo è garantito e tutelato dalle disposizioni vigenti, per il fatto stesso di aver trascritto prima ancora che possa essere riconosciuto in un modo qualsiasi il diritto del precedente acquirente.

Quale è allora la finalità della disposizione? Quella di sottrarre il venditore o il promittente a ogni eventuale azione, qualora nel

corso dell'approvazione della legge, proceda ad atti di alienazione proprio per mortificare l'aspettativa di colui il quale si è già immesso nel possesso dell'immobile (articolo 1) e ha già corrisposto la prestazione dovuta e che tuttavia, malgrado la nostra buona volontà, verrebbe a trovarsi nella condizione di vedersi privato di ogni diritto per effetto di atti del proprio dante causa, intervenuti all'ultimo momento. Non vi sarebbe neppure la responsabilità sussidiaria del risarcimento del danno, perché in tanto si può rispondere di danno, in quanto si leda un diritto. Ora il diritto qui non c'è, perché non soltanto l'articolo 3 si limita a stabilire — e questo sarebbe superfluo, perché c'è nel nostro Codice — che la precedente alienazione non è valida di fronte a successive alienazioni regolarmente trascritte, ma arriva più in là: la scrittura privata non registrata rimane nulla per effetto di una successiva alienazione che sia trascritta. Ora, ciò che è nullo, non produce alcun effetto e quindi non può produrre neppure l'obbligo del risarcimento del danno. Qui non sarebbe configurabile la lesione di un diritto.

Ma questo articolo 3 va ancora più in là, perché si esprime nel seguente modo: « Neppure si applicano quando sussistano atti aventi data certa anteriore alla pubblicazione della presente legge, coi quali, sugli immobili o diritti immobiliari cui si riferivano gli atti indicati nel precedente articolo, l'alienante o promittente abbia disposto, in tutto od in parte, trasferimenti o promesse di trasferimento a favore di terzi, o pei quali detti immobili o diritti abbiano formato oggetto di divisione ».

Basta, quindi, che il venditore o promittente abbia in parte costituito dei diritti reali in favore di terzi prima dell'approvazione della legge, perché il negozio giuridico che riflette l'intero immobile cada nel nulla e non si sottragga all'eccezione di nullità che scaturisce dalla legge del 1941.

Le leggi o si fanno o non si fanno. Se noi vogliamo fare qualche cosa che costituisca veramente uno strumento efficace, sia pure nei limiti modesti previsti dall'articolo 1, la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 3, a mio modesto avviso, deve essere senz'altro soppressa. La legge non verrebbe ad essere modificata nella sua struttura, ma quanto meno si conseguirebbe questo risultato: di impedire che la tardiva malizia da parte del venditore o promittente, il quale ha conseguito la prestazione e ha trasferito integralmente il possesso, e che conosce che è in discussione questa legge, possa, nelle more

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1952

della discussione della legge, attraverso un atto di alienazione totale o parziale, metterlo completamente al coperto dalle conseguenze della legge, anche per quel che concerne l'eventuale risarcimento del danno.

Sottopongo quindi alla vostra valutazione il mio emendamento soppressivo. Non intendo sollevare altre eccezioni, non intendo tornare sulla precedente discussione; ma mi pare che proprio per il rispetto ai principi generali ai quali la legge si vuole ispirare, il capoverso dell'articolo 3 debba essere eliminato.

CAPALozZA. Sono d'accordo con le dichiarazioni fatte poc'anzi dal primo proponente della legge, onorevole Fabriani. Ad esse aderisco non solo personalmente, ma anche a nome del mio gruppo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato agli articoli in precedenza approvati dalla nostra Commissione.

L'articolo 1, nel nostro testo, era così formulato:

« Non può essere dichiarata, ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 20 dicembre 1941, n. 1740, la nullità degli atti stipulati sotto qualsiasi denominazione, che abbiano per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, qualora anche una sola delle parti abbia eseguito, sia pure parzialmente, la propria prestazione.

Tuttavia, l'acquirente che non ha corrisposto il prezzo convenuto o parte di esso, è tenuto a corrisponderlo nella misura equamente liquidata dal giudice, tenuto conto della svalutazione della moneta ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Non può essere dichiarata, ai sensi del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 20 dicembre 1941, n. 1740, la nullità degli atti stipulati sotto qualsiasi denominazione, che abbiano per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o diritti immobiliari, qualora già abbiano avuto luogo l'immissione in possesso e l'esecuzione della contro-prestazione dovuta ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io sono favorevole all'approvazione dell'articolo 1 nel testo del Senato.

RICCIÒ, *Relatore*. Anche io sono favorevole.

CASERTA. Per coerenza con quanto ho detto più volte nella precedente discussione su questo articolo, dichiaro di astenermi dalla votazione, quantunque, per la sostanza, dovrei votare contro. Come ho già detto, il legislatore, nel voler sanare una situazione, ancora una volta non ha fatto che aggravarla. L'articolo 1 concerne soltanto uno degli aspetti, e forse il meno importante, delle conseguenze del decreto del 1941, che si presenta in casi molto rari, i quali sono già stati pacificamente risolti.

AMATUCCI. Anch'io, per coerenza con quanto ebbi a dire nella precedente riunione in sede referente, mi asterrò dalla votazione, in quanto l'articolo 1, come è stato approvato dal Senato, non soddisfa quelle che, secondo me, sono le esigenze alle quali avrebbe dovuto venire incontro la legge.

MAXIA. Mi associo alle considerazioni degli onorevoli Amatucci e Caserta.

FABRIANI. Desidero che rimanga a verbale che il voto della Commissione all'articolo 1 è nel senso poc'anzi da me chiarito per quel che concerne la portata dell'articolo 1 medesimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

*(È approvato).*

Il Senato ha soppresso l'articolo 2 del testo della Camera, che suonava in questi termini:

« Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la registrazione delle scritture private indicate nell'articolo precedente e stipulate prima della entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, ha luogo senza l'applicazione della soprattassa di tardiva registrazione ».

Pongo in votazione tale soppressione.

*(È approvata).*

Propongo che la discussione si svolga ora sull'ultima modifica introdotta dal Senato: quella del nuovo articolo 3. Ciò in quanto dalla sorte di questo dipende la sorte degli altri articoli che il Senato ha soppresso.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

L'articolo 3 del Senato reca:

« Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano quando, all'entrata in vigore della presente legge, sia stata già dichiarata con sentenza passata in giudicato la nullità degli

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1952

atti indicati in detto articolo, oppure quando sia intervenuta fra le parti transazione circa tale nullità o siano comunque state consensualmente regolate le conseguenze della nullità stessa.

Neppure si applicano quando sussistano atti aventi data certa anteriore alla pubblicazione della presente legge, coi quali, sugli immobili o diritti immobiliari cui si riferivano gli atti indicati nel precedente articolo, l'alienante o promittente abbia disposto, in tutto od in parte, trasferimenti o promesse di trasferimento a favore di terzi, o pei quali detti immobili o diritti abbiano formato oggetto di divisione».

Sull'articolo 3 hanno già interloquito gli onorevoli Guerrieri e Fabriani. Domando se la opposizione dell'onorevole Guerrieri riguarda tutto l'articolo o soltanto il capoverso.

GUERRIERI EMANUELE. Solo il capoverso.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma, sul quale non vi sono osservazioni.

(È approvato).

CASERTA. Non è il caso di ripetere quello che abbiamo già detto quarantotto ore fa. Però in questa occasione non mi asterrò, ma voterò contro, non solo per coerenza, ma anche per dignità, perché non mi pare corretto approvare una norma la quale rappresenta quasi un consiglio che il legislatore dà per frodare la legge ai danni di coloro per i quali si vorrebbe proprio attuare l'invocata moralizzazione.

Inoltre mi pare strano che si possa concedere la libertà più assoluta al venditore, in modo che il compratore — in favore del quale si vorrebbe intervenire — non solo non potrebbe agire in revoca, ma non potrebbe neppure esercitare un'azione per danni. Autorizzato da questa legge, il venditore trasferirà o ipotecherà come crede senza alcun rimedio da parte del compratore.

CAPALOZZA. Io domando la parola, non per ripetere quello che ho dichiarato pochi giorni or sono sullo stesso argomento, dinanzi a questa Commissione in sede referente, ma perché risulti chiaro che noi siamo contrari alla soppressione del secondo comma dell'articolo 3 approvato dal Senato soltanto per motivi di ordine pratico contingente. Dico *noì*, perché in questo momento parlo anche a nome del mio gruppo.

Non voglio, in verità, neppure lontanamente supporre che siano esatte le considerazioni fatte or ora dal collega Caserta; non

voglio cioè supporre che il testo del Senato abbia avuto l'intendimento di istigare all'inganno e di far prevalere l'arbitrio delle parti al convincimento e alla determinazione del magistrato.

Noi, pertanto, siamo contro la soppressione, nella piena convinzione, anzi nella certezza — e questo significato diamo al nostro voto — che la norma non possa in alcun modo porre in mora quelle che sono le disposizioni comuni del Codice civile in ordine alla simulazione, alla frode e alla data certa che comunque sia stata preconstituita a favore di chi sia acquirente in forza della scrittura non registrata in termini.

ARATA. Per coerenza con le dichiarazioni che già ho fatto, e riallacciandomi alle osservazioni dell'onorevole Capalozza, mi dichiaro contrario alla soppressione del capoverso.

RICCIO, *Relatore*. Se il relatore dovesse esprimere il proprio parere, non potrebbe che esprimersi in senso contrario al mantenimento di questo capoverso.

Ci troviamo però di fronte a una legge in formazione, la quale è espressione dei due rami del Parlamento. Siamo, infatti, di fronte a una volontà decisa ed espressa dell'altro ramo del Parlamento. Dichiaro di essere contrario alla soppressione soltanto perché si si possa arrivare all'approvazione della legge, sia pure con il significato limitato che le è stato conferito dal Senato, ma con l'interpretazione datale dal collega Fabriani e che potrà valere come interpretazione del pensiero del legislatore.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei difendere il testo del Senato. Ho sentito parlare di principi generali; ma ho l'impressione che si sia dimenticato un principio generale, quello, cioè, per cui il cittadino ha il diritto di agire secondo la situazione di diritto che vige nel momento in cui interviene. Non dobbiamo quindi dimenticare che abbiamo, per ora, atti nulli giuridicamente e di fronte ai quali si apre soltanto un problema morale. Non possiamo stabilire che l'impegno morale sia produttivo di effetti giuridici, senza capovolgere completamente quelli che sono i principi generali del nostro ordinamento giuridico.

Il cittadino che si trova di fronte ad un atto nullo, legittimamente agisce. Questo è il principio affermato nel capoverso e risponde ai principi generali di diritto. Ogni altro riconoscimento di un diritto poizore del compratore originario, il quale non ha diritto di sorta e questo gli viene riconosciuto soltanto con il presente provvedimento, di fronte

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1952

a colui che ha comprato successivamente, rappresenterebbe un capovolgimento dei principi generali stessi.

Non è, quindi, che abbiamo dato una libertà, ma abbiamo riconosciuto quella che era una situazione di libertà. Il venditore era libero di vendere, in ragione di quella che era la situazione creata dalla legge. Ha quindi venduto liberamente, ha venduto credendo di poter vendere, perché quello era il diritto che viveva in quel momento.

Ci potranno essere dei casi di frode, di dolo, di atti stipulati espressamente per frodare la legge nuova. Questo resta fermo: è soltanto quando ci si trova di fronte ad un illecito come tale, che si può agire.

Questa norma, quindi, ha lo stesso scopo dell'articolo 1, a proposito del quale non è vero, come ha sostenuto il collega Caserta, che non produce nessun effetto. Produce l'effetto di impedire ulteriori controversie.

È verissimo che la situazione, oggi, è una situazione pacifica. Ma è pacifica di fatto, perché non poggia su un pilastro di diritto solido, basandosi su un complesso di contratti nulli. Il Senato ha inteso eliminare questo inconveniente; e pertanto l'articolo 3, il quale vuole eliminare la possibilità di ulteriori contestazioni, è perfettamente coerente con l'articolo 1.

FABRIANI. Resta allora inteso che il voto favorevole all'articolo 3 si deve interpretare alla luce delle mie delucidazioni che verranno come interpretazione autentica della volontà del legislatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione del secondo comma dell'articolo 3.

(Non è approvata).

S'intende pertanto approvato detto secondo comma.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 4 della Camera che suonava in questi termini:

« Sono salvi i diritti dei terzi e gli effetti delle sentenze passate in cosa giudicata alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano dichiarato la nullità degli atti indicati nell'articolo 1, nonché le transazioni circa gli atti medesimi o la loro nullità.

Si presume la frode per i trasferimenti successivi all'11 giugno 1949 ».

(È approvata).

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 5, che suonava in questi termini:

« Le disposizioni precedenti non sono applicabili, allorché negli atti stipulati anche

anteriormente alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, sia parte una organizzazione politica o sindacale del cessato regime fascista ».

(È approvata).

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 6, che suonava in questi termini:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime. (2205).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime.

Il disegno di legge ha avuto il parere favorevole della I e della IV Commissione.

Invito l'onorevole Fietta a svolgere la sua relazione.

FIETTA, *Relatore*. Con decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, venne concesso agli ufficiali giudiziari l'aumento delle percentuali ad essi spettanti sui crediti recuperati a favore dell'erario, e, nello stesso tempo, venne soppressa la tassa del 10 per cento sulle percentuali medesime.

Le due disposizioni avevano lo scopo di alleviare le condizioni disagiate in cui versava la categoria e di ristabilire la parità di trattamento tra gli ufficiali giudiziari ed i cancellieri, ai quali era stato già accordato l'aumento delle percentuali anzidette.

Essendo noto che sussistono tuttora, ed è presumibile che continueranno a sussistere per un certo tempo, le condizioni eccezionali che hanno determinato l'emanazione del citato provvedimento, sorge la necessità di stabilire che il trattamento favorevole di cui al ripetuto decreto del 1945 continui ad applicarsi fino al 30 giugno del 1951.

Quest'ultima data è stata fissata per poter collegare la cessazione dei benefici in parola con la cessazione dell'esercizio finanziario,

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1952

È da aggiungere che trovasi già in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* un nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari e loro aiutanti, il quale, all'articolo 107, n. 2, prevede la percezione della percentuale in questione nella misura del 15 per cento.

Nel raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, mi permetto di fare un rilievo che è strettamente connesso con questo provvedimento. Io pregherei di attuare una vigilanza più attiva su questi ufficiali giudiziari. C'è indubbiamente tra essi della brava gente, ma anche della gente che non può essere definita brava.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**AMATUCCI.** Il provvedimento parla di applicazione fino al 30 giugno 1951. Ritengo che si tratti di un errore, perché il provvedimento fu presentato il 28 settembre 1951.

**ZOLI, Ministro di grazia e giustizia.** Il termine di applicazione è esatto, perché si tratta di conteggi che debbono essere fatti e che portano fino al 30 giugno 1951. Con questa data entra in vigore il nuovo meccanismo, disposto con la legge del settembre 1951.

**AMATUCCI.** Con questo chiarimento, sono soddisfatto.

**ZOLI, Ministro di grazia e giustizia.** Per rispondere all'onorevole Fietta, voglio ricordare che con la nuova legge del settembre scorso la responsabilità e la sorveglianza passa al capo dell'ufficio. Io spero che questa sorveglianza faccia sì che il servizio funzioni meglio del passato.

**AMATUCCI.** Desidero richiamare l'attenzione del Ministro su quanto si sta verificando in sede di applicazione della nuova legge. In molti circondari regna vivo il contrasto tra l'ufficiale giudiziario dirigente e gli altri ufficiali giudiziari per la ripartizione della percentuale del 10 per cento. Questa, secondo il mio avviso, dovrebbe essere divisa fra tutti gli ufficiali giudiziari. Invece nel nostro tribunale l'ufficiale giudiziario dirigente pretende che la percentuale vada esclusivamente a lui.

Questo inconveniente si è esteso anche ad altri circondari e sarebbe bene che il Ministro intervenisse con una circolare per un chiarimento.

**ZOLI, Ministro di grazia e giustizia.** Prendo nota di questa osservazione e provvederò.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Prego il Ministro di dare il suo parere

circa l'approvazione o meno del disegno di legge in esame.

**ZOLI, Ministro di grazia e giustizia.** Il mio parere è favorevole.

**PRESIDENTE.** Trattandosi di un articolo unico del seguente tenore:

« Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, e successive modificazioni, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali medesime, sono applicabili fino al 30 giugno 1951.

La presente legge ha efficacia dal 1° luglio 1950 ».

il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi discussi.

*(Segue la votazione).*

Comunico l'esito della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime » (2205):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	4

*(La Commissione approva).*

e della proposta di legge:

**FABRIANI ed altri:** « Limiti della efficacia delle scritture private non registrate nei termini di cui al regio decreto 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470 » (889-B):

Presenti . . . . .	32
Votanti . . . . .	30
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	10

*(La Commissione approva).*

---

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1952

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amatucci (1), Artale, Belloni (1), Bergamonti (1), Bernardi (2), Borioni, Breganze, Bruno, Caccuri (1), Capalozza, Caserta (1), Cerabona (2), Ciufoli, Coli (2), Colitto (2), Concetti, Corsanego, Diaz Laura, Fabriani (2), Fietta, Fumagalli, Fusi, Guerrieri Emanuele, La Rocca, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Marzi, Perrone Capano, Ricci Giuseppe, Riccio (2), Scalfaro, Scappini, Trulli, Vigo (1).

*Si sono astenuti* (per la proposta di legge n. 889-B):

Amatucci e Caserta.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

(1) Per il solo disegno di legge n. 2205.

(2) Per la sola proposta di legge n. 889-B.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI